

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - 19 luglio 2026

CALCOLO DELL'INDICE DI PONDERAZIONE - Corpo elettorale al 14 giugno 2026

Fascia demografica	Comuni	Popolazione legale	Valore percentuale fascia	Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Allegato A		Valore percentuale definitivo	Elettori (Sindaci e Consiglieri) *	Indice provvisorio di ponderazione
				Superamento soglia 45% (Lettera c)	Superamento soglia 35% (Lettera d)			
A) fino a 3.000 ab.	60	74.255	14,447			14,447	646	22
B) da 3.001 a 5.000 ab.	14	58.202	11,324			11,324	177	63
C) da 5.001 a 10.000 ab.	12	89.295	17,373			17,373	163	106
D) da 10.001 a 30.000 ab	8	119.737	23,296			23,296	135	172
F) da 100.001 a 250.000 ab.	1	172.479	33,558			33,558	33	1.016
	95	513.968					1.154	

* (Sono stati conteggiati anche gli amministratori, spettanti per legge, dei comuni che, alla data attuale, non hanno fatto pervenire la certificazione. Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 - Allegato prospetto di calcolo dell'indice di ponderazione)

N.B. : Il suddetto indice di ponderazione dovrà essere inevitabilmente ricalcolato dall'ufficio elettorale in sede di proclamazione degli eletti, considerando, in sede di effettuazione delle operazioni di cui alla lettera e) dell'allegato A della Legge 7 aprile 2014, n. 56, il numero effettivo di aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni. - Circolare del Ministero dell'Interno, n. 32 del 1° luglio 2014 - § 17) Proclamazione dei risultati

COMUNI COMMISSARIATI - al 14 giugno 2026

Fascia	Comuni	Popolazione legale
B) Condofuri	1	4.677
B) San Luca	1	3.482
	2	8.159

Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 32 del 1° luglio 2014

§ 5) Individuazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione

«Il corpo elettorale, sia per le elezioni dei consigli metropolitani, sia per le elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali, è costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali i carica.

Non possono, quindi, far parte del corpo elettorale gli ex amministratori elettivi dei comuni, cioè i sindaci e i consiglieri comunali, nei casi in cui il comune risulti per qualsiasi motivo commissariato. Ovviamente, non sono elettori neppure gli organi non elettivi (commissari o componenti di commissioni straordinarie) nominati per la provvisoria amministrazione del comune.»

Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 32 del 1° luglio 2014

§ 6) Presentazione delle liste di candidati ai consigli metropolitani o provinciali e delle candidature a presidente della provincia: modalità e termini

«Si ritiene che, in linea con quanto uniformemente previsto dalla restante normativa elettorale, anche in tutte le disposizioni elettorali della legge n. 56/2014 ogni richiamo alla popolazione residente non possa che intendersi riferito alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione (Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023 - Serie Generale, Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni).»

Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Allegato A
(articolo 1, comma 34)

Criteria e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato (...) dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, (approssimato alla terza cifra decimale e) moltiplicato per 1.000.